

Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Originale di deliberazione della **Giunta Comunale**

N. 17 del **15-04-2025**

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE PER L'APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **quindici (15)** del mese di **Aprile**, alle ore **15:10** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

SCHIAFFINO ARMANDO
COSSU GUIDO
SOLARI DOMENICO

Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Sig. ARMANDO SCHIAFFINO, nella qualità di del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. AMBROGI FEDERICA.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE PER L'APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

che sulla base delle Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, nonché della successiva deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018, con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il “*Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII*” approvato con deliberazione n. 5/2016 del 17 febbraio 2016, con la nuova titolazione di “*Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo*”, che tale Regolamento è stato nuovamente modificato ed approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021 ed in ultimo con Delibera Assemblea AIT N. 4 del 1/3/2024 “*Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo - Adeguamento alla deliberazione ARERA 622/2023/R/com*”;

RILEVATO che:

- l'art. 5, comma 3, "Requisiti generali" stabilisce che: << ... *il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Comune titolare delle procedure di agevolazione, che sia almeno uguale o superiore alla soglia definita per il Bonus Nazionale come di volta in volta definiti da Arera. Per l’individuazione di utenze deboli i Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi quali: la presenza di anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, famiglie con presenza di disabili...* >>;

RITENUTO che i Comuni posseggono la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, e rappresentano, pertanto, i soggetti competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al Bonus integrativo destinato alle utenze deboli, rientrando nei compiti d’ufficio del Settore Affari Generali;

DATO ATTO che la procedura del BONUS Idrico Integrativo 2025 è regolata dal “*Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo*”, approvato con deliberazione dell’Assemblea AIT n. 4 del 01.03.2024;

DATO ATTO che il Regolamento regionale A.I.T. di cui sopra:

- disciplina la concessione del Bonus Sociale Idrico Integrativo sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette utenze deboli, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio – economiche disagiate;
- istituisce un Fondo finalizzato al finanziamento del Bonus integrativo delle utenze deboli nel rispetto delle deliberazioni Arera in materia tariffaria e che l’importo individuato è ripartito in quote di cui potranno beneficiare i Comuni delle Conferenze toscane, con le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento stesso;
- individua i Comuni come i soggetti competenti e preposti alla definizione delle agevolazioni alle utenze deboli aventi diritto, sulla base di una soglia di ammissione in relazione all’indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- stabilisce che l’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare precedente, diminuita dell’importo massimo del Bonus Nazionale Calcolato, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’AIT n. 36 del 31 Marzo 2025, avente per oggetto:” Esiti erogazioni del Bonus Idrico Integrativo anno 2024 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2025 - Gestore Acquedotto del Fiora Spa - Conferenza territoriale n. 6 Ombrone”;

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 3, comma 3, del più volte citato Regolamento A.I.T., <<... *è assegnata ai gestori la competenza ad erogare il Bonus integrativo agli utenti del servizio idrico integrato beneficiari, secondo*

quanto richiesto dai Comuni nei limiti e con le modalità stabilite ... >>>;

- il gestore competente, Acquedotto del Fiora S.p.A. ha confermato che non devono essere previsti né stanziamenti né scritture nel bilancio di previsione, trattandosi di benefici economici da applicarsi in deduzione sulle bollette dei consumi idrici;

DATO ATTO che, come stabilito dal regolamento regionale A.I.T.:

- la somma suddetta non transita nel bilancio comunale visto che spetta al Gestore del servizio idrico l'applicazione della tariffa agevolata direttamente nella bolletta dell'utenza scalando dalla stessa i relativi importi;

- il Comune provvederà all'approvazione di apposito bando e relativa modulistica, procederà all'istruttoria delle domande con l'individuazione dei beneficiari;

- il Comune, inoltre, entro il 30/06/2025 trasmetterà al Gestore del servizio idrico, secondo le modalità informatiche dettate da A.I.T., l'elenco degli aventi diritto e tutti i dati necessari al fine di consentire l'applicazione dell'agevolazione sociale nella relativa bolletta;

VISTO il Decreto AIT n. 36 del 31/03/2025 con il quale è stata definita la ripartizione del Fondo per l'anno 2025 tra i comuni ricadenti nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone con l'assegnazione al Comune di Isola del Giglio di risorse pari ad €. 1.784,26;

CONSIDERATO che il regolamento suddetto lascia all'autonomia dei Comuni l'individuazione della soglia ISEE valida per l'accesso alle agevolazioni con l'eventuale introduzione anche di più fasce e di criteri di priorità sociale;

CONSIDERATO altresì che viene lasciata alla libera autonomia dei Comuni la determinazione della misura dell'agevolazione spettante pur nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità (*di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze agli aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale della spesa idrica relativa all'anno solare precedente al lordo di eventuali contributi ed in ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore di detta spesa*).

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

DI INDIVIDUARE quale soglie ISEE valide per l'accesso alle agevolazioni idriche relative all'anno 2024 le seguenti:

- situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore ad € **11.000,00** ovvero non superiore ad € **20.000,00** in presenza di una di queste caratteristiche:

- 1) presenza di un soggetto con handicap ex L.104/1992;
- 2) presenza di un componente con patologie gravi **certificate** che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua;
- 3) nuclei familiari con 5 o più componenti;
- 4) anziani ultrasessantacinquenni;

- ISEE pari o inferiore a € **20.000,00** e presenza almeno di quattro figli a carico;

DI DARE ATTO che la graduatoria sarà unica e determinata in ordine di ISEE crescente con

accoglimento delle domande con ISEE fino ad € 11.000,00 per la generalità delle famiglie individuate quali “utenze deboli” e delle ulteriori richieste da parte di nuclei con ISEE fino ad € 20.000,00 purché in presenza di almeno una delle caratteristiche suddette;

DI DARE ATTO altresì che a parità di ISEE la posizione in graduatoria sarà assegnata secondo l'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente;

DI ADOTTARE il seguente criterio di determinazione della misura dell'agevolazione spettante:

In caso di risorse assegnate superiori all'importo speso per il servizio idrico il contributo liquidabile al singolo avente diritto sarà pari al 100% della spesa sostenuta dal medesimo nell'anno solare precedente (2024).

In caso contrario, anziché il 100% dell'importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà determinato garantendo in primo luogo la corresponsione a ciascuno della quota minima di 1/3 e, successivamente, distribuendo la somma residua proporzionalmente ai singoli aventi diritto applicando alla singola spesa idrica 2024, decurtata del contributo di 1/3, la percentuale risultante dalla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Somma residua} \times 100}{\text{Fabbisogno residuo dei richiedenti}}$$

dove:

P: percentuale di riparto fondi residui

Somma Residua: Risorse totali assegnate al Comune – importo complessivo costituito dal contributo minimo di 1/3 per tutti gli aventi diritto

Fabbisogno residuo dei richiedenti: Spesa idrica complessiva 2024 ;

aventi diritto – importo complessivo pari a 1/3 a titolo di contributo minimo per tutti i richiedenti

Al singolo avente diritto verrà corrisposto quindi un importo pari alla somma del contributo minimo di 1/3 più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.

Qualora invece le somme assegnate al comune non siano sufficienti a garantire il contributo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo, detto contributo minimo sarà liquidato scorrendo la relativa graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione del Bando per la concessione delle agevolazioni tariffarie in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale e dall'Autorità Idrica Toscana;

DI DARE ATTO che la suddetta deliberazione non ha rilevanza contabile per l'ente in quanto le risorse saranno gestite direttamente dall'Acquedotto del Fiora tramite detrazioni sulle bollette;

DI DICHIARARE la presente delibera, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. SCHIAFFINO ARMANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
AMBROGI FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.